

Presentazione

Nel “mondo” dell’immigrazione gli ultimi mesi del 2012 si sono caratterizzati per una paradossale situazione che ha riguardato i cd. profughi libici, cittadini extracomunitari residenti in Libia e da lì fuggiti a seguito della guerra del 2011. Negata loro, all’arrivo, la protezione umanitaria (a differenza di quanto riconosciuto agli stranieri fuggiti dalle rivolte sociali di Tunisia ed Egitto, poche settimane prima), l’accoglienza è stata subordinata alla presentazione di singole domande di protezione internazionale, ognuna delle quali da esaminare dalle varie Commissioni territoriali competenti a seconda del luogo di collocamento dei profughi.

Gestione di una situazione (qualificabile come eccezionale per la contestualità degli arrivi, non tanto per il loro numero, quantomeno rapportato a quello che ha riguardato molti altri Paesi) che ha comportato una sistemazione dei profughi in vari territori dell’Italia, con coinvolgimento degli Enti locali ma con responsabilità gestionale attribuita alla Protezione civile. Accoglienza che ha avuto un costo economico, oltre che umano, altissimo, cui non è corrisposta adeguata qualità.

Gli aspetti che, tuttavia, hanno destato maggiore preoccupazione sono due: da un lato l’inadeguatezza delle varie Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale a comprendere la specificità della condizione di questi particolari profughi; dall’altro l’improvviso accorgersi da parte dello Stato italiano, dopo un anno e mezzo dall’arrivo, delle ragioni umanitarie che rendevano obbligata e doverosa la protezione umanitaria ai cittadini stranieri provenienti dalla Libia.

Quanto al primo aspetto, le Commissioni hanno manifestato, come detto, una oggettiva incapacità di cogliere la specificità della condizione dei profughi libici, omettendo di considerare sia le ragioni dell’esodo dalla Libia che la situazione nel Paese di appartenenza, verso il quale sarebbe stati rinviiati a seguito del diniego di protezione. La fuga dalla guerra e i trattamenti subiti dai lavoratori stranieri nel Paese mediorientale, prima e durante il conflitto, erano di per sé ragioni per imporre, da parte delle Commissioni, il riconoscimento quantomeno della protezione cd. umanitaria, rinviando al questore per il rilascio del permesso di soggiorno *ex art. 5, co. 6 TU n. 286/98*, come previsto dall’art. 32 del d.lgs. 25/2008, secondo cui «Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per l’eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 5, co. 6, del decreto legislativo 25.7.1998, n. 286».

Gravi motivi che dovevano necessariamente collegarsi, in applicazione anche all’art. 19, co. 1 TU n. 286/98 (che non condiziona affatto il divieto

di espulsione al rinvio nello Stato di appartenenza), al rischio di rinvio in Libia, eletta in precedenza come terra d'immigrazione e dal quale i profughi erano stati costretti a fuggire solo a causa del conflitto bellico.

Valutazione che non è stata per niente effettuata dalle Commissioni territoriali, tutte allineate a negare qualsiasi forma di protezione.

Ma l'errore è stato anche, sempre da parte di detti Organi, l'omessa valutazione del rischio di rinvio verso il Paese di appartenenza dei profughi, con la conseguenza che sono state totalmente ignorate, salvo rarissimi casi, le varie situazioni sociali, gravissime, in Paesi come la Nigeria o il Mali (fino al riconoscimento, prima dell'estate, della gravità della situazione) o la Costa d'Avorio o altri, soprattutto del Centrafrica, dove sono evidenti e documentate plurime violazioni dei diritti e delle libertà fondamentali.

In altri termini, le Commissioni hanno mostrato un approccio politico e non giuridico alla questione dei profughi libici, esacerbando quei difetti di preparazione e di valutazione delle domande di protezione internazionale che già caratterizzavano il loro operato ma che sono diventati clamorosi in questa vicenda.

Quanto allo Stato italiano, è incontestabile l'irrazionalità e la irragionevolezza di un comportamento che ha condizionato l'accoglienza alla presentazione di istanze di protezione internazionale salvo poi "accorgersi", dopo un anno e mezzo (cfr. le circolari pubblicate nel n. 3.2012 di questa *Rivista*, pagg. 230 e ss.), che sì, c'erano ragioni umanitarie tali da riconoscere ai profughi una protezione, sia pur attraverso l'invito (in sede di "forzato" riesame) delle Commissioni territoriali *ex art. 32 d.lgs. 25/2008* per l'applicazione dell'art. 5, co. 6 TU n. 286/98!

Comportamento che ha determinato costi economici altissimi ed altrettanti elevati costi umani, essendo stati i profughi "parcheggiati" per un anno e mezzo in strutture (non sempre dignitose) in attesa di una risposta alla domanda di protezione che si sapeva fin dall'inizio sarebbe stata negata, come in effetti è avvenuto.

Oggi, a pochi giorni dalla decretata fine dell'emergenza, migliaia di persone si ritrovano in mano un permesso umanitario ma "senza arte né parte", immessi nella società senza lavoro, senza casa, spesso senza avere acquisito neppure una sufficiente conoscenza linguistica, con il rischio, tra un anno, di vedersi negato il rinnovo del titolo perché disoccupati.

Vicenda, questa, nella quale l'Italia ha mostrato, ancora una volta, il proprio volto indifferente e opportunistico.